

## Questioni pregiudiziali

Voglia la Corte precisare:

- 1) la portata del Regolamento CEE 822/87 <sup>(1)</sup>, ovvero il suo ambito di applicazione spazio-temporale, nonché la sua «ratio» sotto il profilo sanzionatorio, il tutto con riferimento alla campagna vendemmiale del 1993/1994, epoca a cui si riferiscono i fatti in causa;
- 2) se è vero che il predetto Regolamento CEE n. 822/87 art. 39, per la suddetta campagna vendemmiale è stato attuato dal Regolamento CEE 343/94 <sup>(2)</sup> del 15.02.1994 e dallo stesso sostituito;
- 3) se l'applicazione della multa di Lire 390 250 000, oggi EUR 201 547,30 (duecentounomilacinquecentoquarantasette/30 euro), per omessa consegna alla distillazione obbligatoria — per la campagna 1993/1994 — di Hl 7 084,87 di vino da tavola, risultante dall'applicazione del vino feccioso prodotto, pari ad Hl 15 155 (con resa di 126 hl/ha, in virtù di aliquota di conferimento alla distillazione obbligatoria dei vini 51,5 % come da Regolamento CEE 610/94 <sup>(3)</sup>) sia sproporzionato ai fatti e violi il principio di equità delle pene, più volte enunciato dalla Corte medesima.

<sup>(1)</sup> GU L 84, p. 1

<sup>(2)</sup> GU L 44, p. 9

<sup>(3)</sup> GU L 77, p. 12

## Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla Deltafina SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 settembre 2010, causa T-29/05, Deltafina/Commissione

(Causa C-537/10 P)

(2011/C 13/41)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Deltafina SpA (rappresentanti: J.-F. Bellis e F. Di Gianni, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni

- riformare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l'ammenda comminata a Deltafina, annullando o, in subordine, riducendo l'ammenda comminata a Deltafina;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui commina un'ammenda a Deltafina o, in subordine, ridurre l'ammenda comminata a Deltafina;
- condannare la Commissione al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio, ivi compreso il procedimento dinanzi al Tribunale.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'atto, la parte ricorrente invoca due motivi:

- 1) il primo motivo, dedotto in via principale, secondo cui il Tribunale ha ignorato il principio della parità di trattamento non avendo adeguatamente affrontato il motivo della ricorrente relativo alla violazione del principio della parità di trattamento nella quantificazione dell'ammenda inflittale.

A sostegno di tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato per Deltafina l'ammontare iniziale dell'ammenda più elevato, sulla base della circostanza che Deltafina era il più importante acquirente di tabacco trasformato in Spagna. Per contro, l'ammenda imposta alle altre imprese partecipanti all'infrazione (inclusa la società consorella di Deltafina, Taes) è stata determinata esclusivamente sulla base della loro posizione sul mercato del tabacco greggio in Spagna, cioè il mercato sul quale l'infrazione aveva avuto luogo. L'ammenda imposta a Deltafina viola il principio della parità di trattamento, in quanto Cektarsa e le imprese Dimon/Agroexpansión e Standard/WWTE erano anch'esse delle imprese integrate verticalmente e detenevano delle posizioni rilevanti sul mercato del tabacco trasformato in Spagna. Questa circostanza non è stata però presa in considerazione per la determinazione delle loro rispettive ammende. Pertanto, nel determinare l'ammenda comminata a Deltafina, la Commissione ha preso in considerazione un fattore che non è stato utilizzato con riguardo alle altre imprese;

- 2) il secondo motivo, subordinato al primo, secondo cui il Tribunale ha erroneamente applicato il concetto di «impresa» di cui all'articolo 81 CE avendo rigettato, con un ragionamento contraddittorio e illegittimo, il motivo della ricorrente relativo alla mancata attribuzione a Deltafina della stessa riduzione dell'ammenda accordata alla società consorella Taes a seguito della richiesta congiunta di applicazione del trattamento favorevole presentata da Taes e Deltafina, sotto l'egida della loro capogruppo Universal.

A sostegno di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato la nozione di «impresa» di cui all'articolo 81 CE, discostandosi dalla giurisprudenza delle Corti europee in materia, in particolare quella risultante dalla causa C-97/08 P, Akzo. La Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende del 1996 (GU C 207, pag. 4) doveva essere applicata all'impresa Taes/Deltafina nel suo insieme, e non alle due società separatamente, in quanto tale comunicazione si applica alle «imprese» e non alle singole persone giuridiche. Infine, la ricorrente sostiene che gli argomenti addotti dalla Commissione al fine di negare a Deltafina il beneficio della riduzione dell'ammenda accordata a Taes sono infondati. La ricorrente sostiene che, alla luce di tali argomenti, Deltafina e Taes formavano un'unica impresa e, pertanto, Deltafina avrebbe dovuto ricevere la stessa riduzione dell'ammenda accordata a Taes.